

**COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società --- Spa, con sede legale in ---, presentata al Comitato in data 12 settembre 2006 per il tramite della Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società in data 10 giugno 2006 ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore dr. Paolo Puglisi

Premesso che, per quel che si ricava dall'istanza:

la società istante è una società industriale la cui attività è rivolta alla progettazione e alla relativa ricerca applicata alla produzione, commercio e lavorazione anche per conto terzi di particolari elettrici ed elettronici, componenti e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici per uso industriale e civile;

la società svolge la propria attività nello stabilimento di --- di proprietà sociale, che si sviluppa su una superficie fondiaria totale di mq. 83.868,00 su cui insistono fabbricati ad uso industriale ed uffici per complessivi 33.775,83, ivi compresa una palazzina di mq. 2027,21, la cui edificazione è stata completata nel corso dell'anno 2005; le aree tuttora libere, inoltre, ammontano a complessivi mq. 50.092,17, di cui tuttora edificabili mq. 18.240,00;

è intenzione della società procedere ad una scissione parziale con attribuzione degli immobili di proprietà ad una società di nuova costituzione;

le ragioni economiche a fondamento dell'operazione descritta consistono nella volontà di separare l'attività industriale svolta da quella prettamente immobiliare, con la possibilità per la beneficiaria di dedicarsi completamente all'attività immobiliare e la previsione, altresì, di ulteriori acquisizioni anche mediante operazioni di fusioni e/o incorporazioni di società del settore;

verrebbe agevolato l'ingresso di nuovi soci nella sola attività industriale svolta dalla scissa dopo lo snellimento della stessa per effetto della dismissione della componente immobiliare;

dalla scissione parziale non emergerebbero avanzi né disavanzi di scissione e gli immobili manterrebbero gli stessi valori fiscali che avevano in capo alla scissa;

la scissione avverrà secondo il metodo proporzionale e le quote della beneficiaria verranno attribuite ai soci della scissa mantenendo immutate le percentuali di partecipazione già possedute;

al termine dell'operazione, alcuni degli immobili saranno concessi in locazione dalla beneficiaria alla scissa, mentre, gli altri saranno locati a terzi;

tutte le locazioni avverranno a prezzi di mercato;

i soci non intendono procedere, dopo l'operazione, alla cessione delle quote possedute nella beneficiaria.

L'operazione prospettata dall'istante, dal punto di vista sistematico, può essere inquadrata nel novero delle ipotesi di scissione societaria "finalizzate ad una migliore gestione aziendale".

In particolare:

l'intendimento a non cedere le quote della beneficiaria esclude che i soci possano avvantaggiarsi della meno onerosa imposizione sui "capital gain";

l'ingresso di nuovi soci contribuisce al rafforzamento patrimoniale della società posto che l'ampliamento della compagine è facilitato proprio dalla scissione che "riduce" l'incidenza del valore degli immobili sul patrimonio netto;

infine, l'intendimento da parte dei soci di locare tutti gli immobili a prezzi di mercato, contribuisce a chiarire la non elusività dell'operazione. Tale intendimento dimostra, infatti, la mancanza di volontà di assegnare successivamente i beni immobili della società beneficiaria ai soci e risulta determinante per escludere che la scissione sia, in definitiva, destinata a surrogare lo scioglimento del vincolo societario.

Ciò considerato, l'operazione prospettata appare coerente con le finalità che si intendono perseguire (rendere autonome le due attività; valorizzare il patrimonio immobiliare; rafforzare il patrimonio della società con l'ingresso di nuovi soci, reso più agevole proprio per la fuoriuscita degli immobili dal patrimonio della scissa).

Inoltre, tenuto conto dell'intendimento dei soci di non cedere le quote relative alla società beneficiaria, l'operazione prospettata appare sorretta da valide ragioni economiche connesse principalmente alla gestione aziendale.

Tuttavia, poiché detta operazione si proietta nella prospettiva di un successivo ingresso di nuovi soci, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, secondo quanto specificato nell'istanza, è necessaria fare salva l'ipotesi in cui dall'allargamento post scissione della compagine sociale della scissa consegua che la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie venga trasferita, anche frazionatamente, o comunque acquisita, da nuovi soci. In questo caso, infatti, nella scissione dovrebbe ravvisarsi un'operazione strumentale, volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso.

P.Q.M.

Il Comitato esprime il seguente parere.

L'operazione di scissione parziale proporzionale in esame non presenta caratteri di elusività nei limiti di cui in motivazione e sempreché non vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi od ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell'istanza, i quali incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell'operazione, configurandone ex post un carattere elusivo.

Roma, il 18 dicembre 2006.